



*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **132** del 18/07/2018

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Quarantatreesimo provvedimento.

### RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita".*

Rientrano nella fattispecie di debito fuori bilancio derivante da *"acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa"* le somme dovute dalla Regione Puglia a titolo di compensi professionali, da corrispondere ad avvocato regionale per l'attività svolta come legale interno, in attuazione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1222 e n. 2003 del 2013 recanti direttive per la definizione del contenzioso con gli avvocati già in servizio presso il soppresso Settore Legale della Giunta Regionale.

---

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) del d.lgs. 118/2011, della legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati.

**Contt. 6 e 7/03/P - Tribunale di Bari (già Trib. Salerno sez. distaccata Cava dei Tirreni)**

- **Industria Farmaceutica Galenica Senese c/ R.P. - Liquidazione compensi professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani, relativi ad attività professionale svolta per l'Ente Regione, in qualità di legale interno, e definita con esito favorevole.**
- Con deliberazioni n. 1222 del 2/7/2013 e n. 2003 del 29/10/2013 la Giunta regionale impartiva le direttive per la definizione anticipata del contenzioso pendente con gli avvocati già in servizio presso il soppresso Settore Legale della Giunta Regionale.
- Detti provvedimenti prevedevano, altresì, che a conclusione della fase contenziosa, si avviasse la fase di liquidazione delle notule per le quali non era stato azionato giudizialmente il credito (c.d. richieste "stragiudiziali").
- In attuazione delle citate deliberazioni di Giunta Regionale, occorre procedere a liquidare i compensi professionali richiesti dall'avv. Giuseppe Cipriani, (già dirigente regionale, in quiescenza) per l'attività svolta in qualità di legale interno, nei giudizi promossi dall'Industria Farmaceutica Galenica Senese s.r.l. contro la Regione Puglia e le ex USL Ba/9 e Fg/8.
- A seguito di due distinti ricorsi, entrambi notificati in data 2/1/2003, detta società chiedeva ed otteneva dal Tribunale civile di Salerno sez. distaccata di Cava dei Tirreni i decreti ingiuntivi (n. 2150/02 per € 14.228,42 e n. 2152/02 per € 35.113,92) per il pagamento di varie specialità di medicinali fornite in favore della ex USL Ba/9 e della ex USL Fg/8).
- Con deliberazione n. 195 dell'11/3/2003 la G.R. ratificava l'incarico conferito all'avv. Giuseppe Cipriani ed altro legale interno, al fine di proporre opposizione ai decreti ingiuntivi *de quo*.
- L'avv. Cipriani (collocato in quiescenza dall'1.4.2004) proseguiva il patrocinio nei giudizi in oggetto, in forza delle disposizioni contenute nella d.G.R. n. 12 del 28/1/2003.
- Il G.U. del Tribunale adito accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa regionale; conseguentemente, la Regione provvedeva a riassumere i giudizi dinanzi al competente Tribunale civile di Bari (RG. 13030/03 e 13031/03).
- Con deliberazione n. 1618 del 7/8/2012 la G.R., nell'accettare la proposta di rinuncia espressa dalla controparte ad abbandonare i giudizi, con la compensazione delle spese di lite, autorizzava la definizione delle controversie ex art. 309 c.p.c.
- In data 24/9/2012 controparte notificava formale atto di rinuncia ai decreti ingiuntivi.
- All'udienza del 26/09/2012 il Giudice ordinava la cancellazione delle cause dal ruolo.
- L'avv. Giuseppe Cipriani, esaurita l'attività professionale, con lettere datate 19/11/2012 (timbro arrivo prot. Avvocatura 22/11) e 6/11/2012 (timbro arrivo 6/11),

4.

chiedeva il pagamento delle competenze professionali (rispettivamente € 3.421,63 per il cont. 6/03/P ed € 4.600,11 per il cont. 7/03/P). La richiesta veniva reiterata con diversi solleciti, in atti.


- A seguito di istruttoria, constatata la regolarità delle parcelle redatte con Onorario adeguato ai minimi tariffari, l'importo dovuto a titolo di compenso professionale relativamente all'attività svolta come legale interno (per entrambi i giudizi) è stato quantificato in € 2.394,11.

Al finanziamento della relativa spesa si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1309 "Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza";

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con apposita determinazione dell'Avvocatura regionale.

Il Presidente della G.R.

Dr. Michele Emiliano



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2018, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Quarantatreesimo provvedimento.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio inerenti i compensi professionali da corrispondere, in attuazione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1222 e n. 2003 del 2013, all'avv. Giuseppe Cipriani, già dirigente regionale in quiescenza, per l'attività defensionale svolta in qualità di legale interno, in relazione ai contenziosi di seguito elencati, conclusi con esito favorevole alla Regione:

- Cont. 6/03/P – Tribunale di Bari (RG. 13030/03) : € 1.001,50
  - Cont. 7/03/P – Tribunale di Bari (RG. 13031/03) : € 1.392,61
- per un totale complessivi di € **2.394,11**

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di € **2.394,11** derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1309 "Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza".